

CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DELLA INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

Con la presente si intende richiamare la Vs attenzione su alcuni aspetti fondamentali della disciplina applicabile alle situazioni di **incompatibilità e conflitto di interessi**.

Definizione di incompatibilità e di conflitto di interessi

Il legislatore ha posto, tra i diversi principi a tutela dell'interesse pubblico, quello del "**dovere di esclusività**" delle prestazioni dei propri dipendenti, nel senso della inconciliabilità tra il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione Pubblica ed il contestuale svolgimento di altre attività lavorative.

L'istituto giuridico della incompatibilità nasce dall'esigenza di **preservare le energie del lavoratore** e salvaguardare il **buon andamento e l'imparzialità** dell'Amministrazione ed è finalizzato ad impedire, "a valle", che il dipendente di una Pubblica Amministrazione possa svolgere incarichi esterni mantenendo la titolarità del rapporto di lavoro pubblico.

E' pertanto incompatibile con il rapporto di impiego con l'Azienda lo svolgimento di incarichi che possano determinare situazioni di **conflitto di interesse**, anche solo potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Il conflitto di interessi, anche solo potenziale, si configura come condizione o situazione che determina o aumenta il rischio che gli **interessi primari**, costituiti dal corretto adempimento dei doveri istituzionali finalizzati al perseguimento del bene comune, possano essere **compromessi o pregiudicati da interessi privati**.

Il verificarsi attuale di un conflitto di interessi non costituisce di per sé prova che siano state commessi illeciti nell'Amministrazione, può tuttavia **influenzare** il risultato di una decisione per trarne un ingiusto beneficio. L'essere in conflitto e abusare effettivamente della propria posizione restano quindi due aspetti distinti:

un soggetto coinvolto, infatti, potrebbe non agire mai in modo improprio, tuttavia un conflitto di interessi potrebbe esistere a prescindere che a esso segua o meno una condotta impropria. In tali casi di conflitto, potenziale o attuale, si applicano preliminarmente le norme fissate dal vigente Codice di comportamento aziendale.

Nello specifico ambito sanitario, il conflitto di interessi può essere descritto come la condizione in cui il giudizio professionale, che deve essere improntato al rispetto della deontologia e finalizzato alla tutela della salute dell'individuo, può essere concretamente o anche solo potenzialmente **influenzato da un interesse secondario, economico, personale o di altra natura**.

Il regime delle incompatibilità

Dalla normativa in tema di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, le attività extra istituzionali possono essere ricondotte a queste tre tipologie:

- a) **attività per le quali sussiste una incompatibilità assoluta** con il rapporto di lavoro con l'Azienda e per le quali vi è un divieto non derogabile al loro svolgimento, in quanto sono ritenute in contrasto con il corretto assolvimento della prestazione lavorativa;
- b) **attività per le quali sussiste una incompatibilità relativa** con il rapporto di lavoro con l'Azienda, da verificare in concreto caso per caso, anche in relazione al profilo, incarico e attività svolte dal dipendente; rispetto a queste attività, il dipendente ha l'obbligo di non assumere e svolgere incarichi senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda;
- c) **attività esercitabile senza la preventiva autorizzazione aziendale**, ma soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, al fine di consentire all'Azienda, in ogni caso, di verificare l'assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi.

Incompatibilità assoluta

Il rapporto di lavoro con l'ASL di Foggia riveste carattere di **esclusività e di unicità** ed esclude che il dipendente

possa dedicare la propria energia lavorativa ad altre prestazioni professionali estranee al rapporto di lavoro e che siano caratterizzate da intensità, continuità e professionalità.

Sono dunque incompatibili e pertanto non esercitabili né autorizzabili le attività che:

- non hanno caratteri di saltuarietà e occasionalità;
- interferiscono con le esigenze di servizio o che ne pregiudicano il buon andamento o che non sono conciliabili con l'osservanza dei doveri di ufficio e il decoro dell'Amministrazione;
- concretizzano occasioni di conflitto di interessi con l'Azienda ed il S.S.N.

Sono incompatibili altresì:

- a) le attività economiche sia in forma individuale che in forma societaria volte alla produzione, fornitura, somministrazione e/o al commercio di beni e servizi nonché l'esercizio di attività commerciale, industriale, imprenditoriale, artigianale e professionale ovvero in qualità di socio di società di persone o socio con poteri di gestione o di amministrazione di società di capitali;
- b) il cumulo di impieghi e/lo svolgimento di attività in forza di rapporto di lavoro autonomo o dipendente o assimilato;
- c) l'esercizio di attività agricola quando la stessa sia svolta in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale;
- d) le collaborazioni coordinate e continuative alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati, comunque remunerate (benefit, voucher, rimborso spese comunque corrisposti) o rese gratuitamente, salvo che la legge o altra fonte normativa o contrattuale prevedano l'autorizzazione e che questa venga rilasciata dall'Amministrazione;
- e) l'attività lavorativa o professionale per l'esercizio delle quali sia necessaria l'apertura della partita IVA (fatta salva in generale la disciplina speciale prevista in materia di esercizio dell'attività libero professionale per la Dirigenza Medica Veterinaria e Sanitaria con rapporto di lavoro non esclusivo) o per l'esercizio delle quali sia necessaria l'iscrizione in appositi albi o registri;
- f) lo svolgimento di attività connesse a cariche sociali, ancorché gratuite, nei Consigli di Amministrazioni e nei Collegi Sindacali conferiti in seno a società costituite a fini di lucro;
- g) l'instaurazione di rapporti convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale;
- h) la titolarità o compartecipazione di quote di impresa nel caso in cui l'attività sociale possa configurare conflitto di interessi, anche solo potenziale, con il S.S.N..

Sono inoltre incompatibili con il rapporto di lavoro con l'ASL di Foggia, lo svolgimento di attività o incarichi per i quali l'incompatibilità è prevista dal D. Lgs 39/2013 o altre disposizioni di legge.

Non costituisce cumulo di impieghi il caso di dipendente collocato in aspettativa a seguito assunzione a tempo indeterminato, per la durata del periodo di prova, o a tempo determinato presso la stessa o altra amministrazione.

Sono incompatibili e pertanto non esercitabili, anche a titolo gratuito, ovvero con il solo rimborso spese le attività:

- a) che non si conciliano con l'osservanza dei doveri d'ufficio ovvero che ne pregiudichino l'imparzialità e il buon andamento;
- b) che per l'impegno richiesto e le modalità di svolgimento non consentono un tempestivo, puntuale e regolare assolvimento delle funzioni istituzionali;
- c) che per il tipo di attività o per l'oggetto siano suscettibili di arrecare nocimento all'attività, al prestigio e all'immagine dell'Azienda, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illecita di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;
- d) che comportino l'utilizzo di locali, materiale, attrezzature e strumenti dell'Azienda

Sono, altresì, incompatibili per “conflitto di interesse”, attuale o potenziale, i seguenti incarichi extra-istituzionali, anche a titolo gratuito, ovvero con il solo rimborso spese:

- a) incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura organizzativa di assegnazione dello stesso svolgono funzioni di vigilanza e controllo, salvo le ipotesi espressamente autorizzate per legge;
- b) incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura organizzativa di assegnazione svolgono attività relative alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi nonché al rilascio di autorizzazione o atti di assenso comunque denominati;
- c) incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'Azienda in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salvo le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;
- d) incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza del dipendente;
- e) incarichi che si svolgono a favore di soggetti promotori di sperimentazioni cliniche in corso presso la/e Unità operativa/e interessate;
- f) incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possano configurarsi come concorrenziali con l'attività propria dell'Azienda;
- g) incarichi conferiti da Fornitori di beni/servizi dell'Azienda;
- h) incarichi conferiti da Società farmaceutiche e/o da Società di produzione/commercializzazione di dispositivi/attrezzature sanitarie.

L'Azienda potrà valutare eventualmente, caso per caso, per incarichi conferiti dai Soggetti committenti di cui alle lettere g) e lett. h), da individuarsi con successivo provvedimento, il venir meno del conflitto di interesse e quindi l'autorizzabilità dell'incarico, sulla base della particolare rilevanza nell'ambito tecnico-scientifico dell'oggetto dell'incarico, che deve emergere da apposita relazione che il dipendente interessato allega alla richiesta in cui descrive quali contenuti dell'incarico di carattere professionale o organizzativo si configurino a favore della ricerca e del governo clinico.

E' comunque vietato autorizzare incarichi a favore di imprese produttrici di farmaci/dispositivi medici o altri prodotti a personale sanitario per i dipendenti che abbiano preso parte, nel precedente biennio, a qualunque titolo all'individuazione del fornitore; è **sempre a carico del dipendente l'obbligo di dichiarare l'insussistenza della suddetta condizione.**

Incompatibilità assoluta di rapporti con strutture sanitarie accreditate con il S.S.N.

Sono assolutamente incompatibili tutte le attività, comunque denominate, anche di natura libero professionale, e gli **incarichi anche onorari e/o gratuiti svolti dal personale dipendente o assimilato a favore di strutture sanitarie convenzionate e/o accreditate con il sistema sanitario nazionale e/o a favore di strutture sanitarie o socio-sanitarie o assistenziali accreditate con le pubbliche amministrazioni erogatrici di servizi sanitari e/o sociali e/o assistenziali, anche parzialmente.**

Il divieto riguarda altresì, ed in particolare, le attività professionali e gli incarichi anche di natura societaria e/o di gestione, ancorché di natura occasionale e saltuaria, svolti dal personale medico veterinario e sanitario, sia con rapporto di lavoro non esclusivo sia con rapporto di lavoro esclusivo, a favore di strutture sanitarie o sociali pubbliche diverse da quelle di appartenenza, **salvo che siano svolte a nome e per conto dell'ASL di Foggia in forza di contratto/convenzione**, nelle forme previste dalle norme di settore.

Infine, si coglie l'occasione per richiamare i Direttori/Dirigenti Responsabili al continuo monitoraggio del nuovo **Codice di comportamento aziendale**, approvato con **deliberazione del Commissario Straordinario n.**

180 del 29 giugno 2022, reso disponibile sul sito internet istituzionale nella pertinente sezione “Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali”.

Si prega garantire ampia diffusione della presente nota a tutto il personale interessato.

Dott. Michele Ciavarella